



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNI

UFFICIO

REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE



m_dg.DAG.05/05/2022.0096580.U

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione

Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

Ai sigg. Presidenti di Tribunale

Al Consiglio Nazionale Forense
LORO SEDI

e, p.c.

Al sig. Capo di Gabinetto

Al sig. Capo dell'Ispettorato generale

Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

A Equitalia giustizia

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Ispettorato generale di finanza
Ufficio XI

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Lazio
Settore servizi e consulenza
Ufficio Gestione Tributi

Oggetto: modalità di pagamento del contributo unificato - art. 221, comma 3, decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito in legge 17 luglio 2020, n.77
Circolare DAG 41271.U del 24 febbraio 2022 - **integrazione.**

Con circolare DAG n.41271.U del 24 febbraio 2022, questa Direzione generale ha fornito indicazioni in merito al pagamento telematico del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie da considerare valido agli effetti della disciplina contenuta all'art.221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.77; tale normativa – è bene precisare – era stata già introdotta dal comma 11 dell'art. 83 decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, a sua volta riproduttivo delle disposizioni del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11 (successivamente abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27).

In particolare, alla luce della normativa testé citata, è stato ribadito che negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, e presso i quali (quindi) le parti sono tenute obbligatoriamente al deposito telematico dei rispettivi atti, il contributo unificato dovuto per i procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione è assolto esclusivamente tramite sistemi telematici di pagamento.

Giova sottolineare che, con la circolare in questione, questa Direzione ha inteso esclusivamente offrire una mera ricognizione della normativa in vigore dal giorno 8 marzo 2020, quale attualmente veicolata dall'art.221, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, in tema di pagamento telematico del contributo unificato, e ha inteso altresì diffondere presso gli uffici giudiziari le indicazioni fornite dalla DGSI, riguardo alle tipologie di pagamenti telematici da considerare valide agli effetti della normativa in questione.

Diversamente, non sono state impartite indicazioni di carattere transitorio relativamente ai pagamenti del contributo unificato già assolti, durante il medesimo periodo emergenziale, mediante acquisto della cd. marca da bollo, in quanto la normativa in esame, dettata per contenere l'impatto della pandemia sugli uffici giudiziari, è **divenuta immediatamente applicabile dal momento della sua entrata in vigore**.

Tuttavia, è stato segnalato che alcuni uffici, probabilmente a causa della non agevole lettura della normativa di riferimento, avrebbero continuato a considerare comunque validi i pagamenti del contributo unificato eseguiti secondo le disposizioni previgenti, di cui al testo unico sulle spese di giustizia, quantomeno fino all'emanazione della circolare in oggetto.

Segnatamente, secondo quanto rappresentato dal Consiglio Nazionale Forense a questa Direzione generale, per le vie brevi, gli uffici giudiziari, dopo la diffusione della circolare in oggetto, avrebbero riconsiderato tutti i pagamenti del contributo unificato precedentemente operati a mezzo marca da bollo nel periodo emergenziale, e **già accettati tramite "bruciatura" del relativo contrassegno**, chiedendo di procedere alla loro regolarizzazione mediante nuovo pagamento, da effettuarsi secondo le modalità telematiche indicate nella predetta circolare.

Dunque, secondo quanto segnalato dal CNF, la richiesta delle cancellerie avrebbe comportato la necessità di rinnovare in modalità telematica il pagamento del contributo unificato già assolto con marca da bollo, anche quando quest'ultimo pagamento avrebbe potuto ritenersi ormai perfezionato con l'accettazione e la c.d. "bruciatura" dei contrassegni depositati dai difensori delle parti, essendosi oltretutto generato un affidamento sul buon esito del primo pagamento.

A fronte di tale evidenza, questa Direzione generale ha prospettato all'Ufficio di Gabinetto l'opportunità di dettare indicazioni integrative agli uffici, limitatamente a quei procedimenti per i quali, nell'arco temporale intercorso tra l'introduzione dell'obbligo di pagamento telematico di che trattasi (8 marzo 2020) e la data di diffusione della circolare in oggetto, le cancellerie avessero considerato "validi" i pagamenti del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie assolti tramite marca da bollo (benché non conformi all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11, quindi all'art. 83, comma 11, del decreto-


legge n. 18 del 17 marzo 2020, infine all'art.221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34).

All'esito di tale interlocuzione, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio di Gabinetto, ad integrazione della circolare già diramata in data 24 febbraio 2022, prot. DAG n.41271.U, si comunica che, per i pagamenti del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie operati in modo *non telematico* presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati, e pur tuttavia accettati dalla cancelleria tramite la c.d. "bruciatura" del relativo contrassegno, nell'arco temporale intercorso tra l'8 marzo 2020 (data di entrata in vigore della normativa emergenziale) e il 24 febbraio 2022 (epoca di diffusione della circolare in oggetto), gli uffici non sono tenuti a richiedere un nuovo pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie, con le modalità indicate dall'art.221, comma 3, d.l. n. 34 del 2020.

Preme evidenziare che tali indicazioni sono dettate esclusivamente al fine di uniformare l'operato delle cancellerie con riguardo ai pagamenti già eseguiti ed accettati nel periodo antecedente la data di diramazione della circolare del 24 febbraio 2022, e ferme restando le prescrizioni ed indicazioni impartite, *pro futuro*, dalla circolare medesima, anche in virtù della prorogata vigenza dell'art.221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, fino alla data del 31 dicembre 2022 (ai sensi dell'art. 16, D.L. 30/12/2021, n. 228).

Le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, sono invitate ad assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Roma, 4 maggio 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Minimo




CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Presidente
Avv. Maria Masi

Roma, 11 marzo 2022

Egr. Dott. Giovanni Mimmo
Direttore Generale
Ufficio II – Ordini professionali e albi
Direzione generale degli affari interni
Dipartimento per gli affari di giustizia
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
R O M A

via p.e.c. a: prot.dag@giustiziacert.it

OGGETTO: Vs. circolare di data 23 febbraio 2022 recante “Modalità di pagamento del contributo unificato – art. 221, comma 3, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77”

Egregio Direttore Generale,

a seguito delle segnalazioni pervenute da parte di numerosi avvocati e Consigli dell’Ordine relativamente alla circolare in oggetto indicata, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto opportuno sottoporre alla Sua cortese attenzione le osservazioni di seguito riportate.

L’art. 30 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 44 del 21 febbraio 2011, prevede che *“il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese è effettuato nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La ricevuta e la attestazione di pagamento o versamento è allegata alla nota di iscrizione a ruolo o ad altra istanza inviata all’ufficio secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, ed è conservata dall’interessato per essere esibita a richiesta dell’ufficio”*.

Onere, questo, riscontrabile nell’art. 26 delle abrogate specifiche tecniche che disponevano: *“Nel caso di pagamento eseguito in modalità non telematica, la ricevuta di versamento è costituita dalla copia informatica dell’originale cartaceo ottenuta per scansione e sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi ne fa uso, mentre nel caso di pagamento in modalità telematica la ricevuta è costituita dal documento originale informatico in formato XML, come disciplinato all’articolo 28, comma 2”*.

Tale disposizione è stata interamente rivisitata dalle nuove specifiche tecniche in vigore dal 15 maggio 2014, coerentemente con gli assetti rideterminati dell’esclusività dei depositi telematici a decorrere dal successivo 30 giugno 2014 e

non prevede, diversamente dalla precedente, che possa essere fornita la prova di tale pagamento in modalità diversa da quella telematica (RT ricevuta telematica) in formato xml.

Infatti, il secondo comma dello stesso articolo - che per l'appunto giustifica la possibilità di allegare una scansione del C.U. (pagato in modo tradizionale e quindi in modalità non telematica) alla busta telematica - è stato soppresso.

Suddetta normativa, invero, allo stesso art. 26 (Requisiti relativi al processo di pagamento telematico -art. 30 del regolamento) ha altrettanto coerentemente precisato che: *“Al fine di comunicare in via telematica all'ufficio giudiziario l'avvenuto pagamento delle spese, dei diritti e del contributo unificato la ricevuta di versamento è inserita come allegato della busta telematica nel caso di inoltro via PEC, oppure è associata alla richiesta telematica nel caso di istanza gestita tramite un flusso sincrono.”*.

Anche il comma 9 dell'articolo in commento precisa che *“La ricevuta di pagamento restituita all'utente a fronte del pagamento effettuato in via telematica costituisce prova del trasferimento dell'importo versato sul conto corrente intestato alla Tesoreria dello Stato”*.

Successivamente, nonostante la vigenza della suddetta normativa, **il Ministero della Giustizia**, ha, con circolare del **28 ottobre 2014**, ritenuto:

“A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni in tema di esclusività del deposito telematico nei procedimenti di cui al libro IV, titolo I, capo I del Codice di Procedura Civile, si è evidenziata la problematica connessa alle modalità con le quali gli Uffici giudiziari devono provvedere all'annullamento delle marche da bollo utilizzate dalla parte che instaura un procedimento per l'assolvimento del Contributo Unificato.

Sul punto deve ritenersi condivisibile, ed anzi, doverosa la prassi, già adottata da taluni Uffici di invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il Contributo Unificato mediante acquisto dell'apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l'Ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento.

Tale modus operandi appare, come detto, doveroso, poiché, ai sensi dell'art. 12 TU 642/1972, le marche da bollo devono essere annullate¹ secondo specifiche modalità che le norme sul PCT non hanno modificato né abrogato.

Qualora, poi, la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli Uffici giudiziari, profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall'informatizzazione del procedimento, potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del C.U. previste dalla legge (pagamento telematico. versamento su C/C postale. modello F23).

A tal proposito si consiglia di segnalare alle parti l'esistenza di un'apposita sezione del sito dcll' Agenzia delle Entrate contenente informazioni utili a tal fine, nonché la pagina del Portale dei Servizi Telematici concernente il pagamento telematico del C.U.”.

¹ Giova evidenziare che l'annullo a mezzo apposizione del timbro a secco riguarda soltanto il bollo e non anche il contributo unificato.

Ciò premesso, è evidente che la Circolare adottata dal Ministero della Giustizia in data 23 febbraio 2022 evidenziata in oggetto, e regolarmente comunicata ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, desti perplessità e crei non pochi e trascurabili problemi applicativi.

E, infatti, il contenuto della nota in oggetto, oltre ad intervenire in palese contrasto con quanto stabilito dalla **Circolare del 28 ottobre 2014** anzi citata:

1. non tiene conto della condotta praticata **dai cancellieri** che **hanno accettato tale modalità di pagamento**, ingenerando così, l'affidamento di buona prassi nell'utenza;
2. risulta incoerente con la **motivazione** del più recente dato normativo, **teso esclusivamente ad evitare l'accesso** agli Uffici Giudiziari ma **non a negare l'equipollenza di quei pagamenti eseguiti** come sino a quella data sempre ritenuti validi (anzi in più di una occasione pretesi secondo tali modalità);
3. appare ingiustificabile nella parte in cui paventa la richiesta di rinnovare pagamenti già ritenuti validi e già incassati dall'Erario;
4. rende inattuabile l'esperibilità del rimborso, peraltro particolarmente gravosa per l'utente e per l'attività dell'avvocato.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si chiede che il contenuto della circolare in oggetto venga rivalutato ovvero modificato, eliminando ogni incongruenza rispetto alla prassi consolidatasi, riservando all'Amministrazione la puntuale verifica dell'effettività e pertinenza del pagamento effettuato con bollo e dando seguito ad iniziative recuperatorie o sanzionatorie solo ove le verifiche diano esito negativo.

Riterremmo, altresì, particolarmente utile fissare un incontro in presenza, secondo le Sue disponibilità, al fine di meglio approfondire il tema.

Nel ringraziare per l'attenzione e restando in attesa di cortese riscontro, si porgono i saluti più cordiali

LA PRESIDENTE

Avv. Maria Masi





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE



m_dg.DAG.24/02/2022.0041271.U

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione

Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

Ai sigg. Presidenti di Tribunale

Al Consiglio Nazionale Forense
LORO SEDI

e. p.c.

Al sig. Capo di Gabinetto

Al sig. Capo dell'Ispettorato generale

Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

A Equitalia giustizia

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Ispettorato generale di finanza
Ufficio XI

All' Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Lazio
Settore servizi e consulenza
Ufficio Gestione Tributi

Oggetto: modalità di pagamento del contributo unificato - art. 221, comma 3, decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito in legge 17 luglio 2020, n.77

Sono pervenute a questa Direzione generale diverse richieste di chiarimento in merito alla modalità di pagamento del contributo unificato, avuto riguardo alla disciplina contenuta all'art.221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.77.

In particolare è stato chiesto:

a) se, in base alla formulazione dell'art. 221, Comma 3, del d.l. n. 34 del 2021, il pagamento del contributo unificato relativo a procedimenti iscritti a ruolo generale con modalità telematica possa essere assolto mediante contrassegni acquistati presso le rivendite autorizzate;

b) quali sono i pagamenti telematici previsti dal citato art. 221, comma 3, del d.l. n. 34 del 2021, oltre quelli che transitano sulla piattaforma PagoPA, che possono essere utilizzati per il pagamento del contributo unificato.

Al fine di rispondere ai quesiti in esame, uniformare il comportamento degli uffici e superare le incertezze interpretative delle nuove disposizioni dettate durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, si rappresenta quanto segue.

Quesito di cui al punto a)

In via sistematica, la disciplina del pagamento del contributo unificato è recata nel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 agli art.191 e ss. In particolare, ai sensi dell'art.192, *“il contributo unificato è corrisposto mediante: a) versamento ai concessionari; b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.*

In quest'ultimo caso (*lett.c*), come noto, la ricevuta di versamento è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo ivi indicato, che deve essere apposto, di norma, sulla nota di iscrizione a ruolo (art.193, commi 3 e 4, d.P.R. cit.).

La disciplina di cui all'articolo 192 del d.P.R. 115/2002 deve essere integrata con le previsioni contenute nell'art.30 del D.M. n.44 del 21 febbraio 2011, che consente il pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia anche con modalità telematiche, secondo le specifiche tecniche ivi richiamate, e con le misure che, a far data da marzo 2020, sono state dettate durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, motivate dall'esigenza di contenere gli accessi agli uffici giudiziari per contrastare la diffusione del virus.

Tra le misure destinate ad arginare gli effetti negativi della pandemia sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, si annoverano le disposizioni che hanno modificato le modalità di deposito di atti processuali e documenti e di pagamento del contributo unificato.

In particolare, **il comma 3 dell'art. 221 del decreto-legge n. 34/2020**, come sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dispone come segue: *“Negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. **Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e***

sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica."

La norma, sostanzialmente sovrapponibile a quella di cui al comma 11 dell'art. 83 decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (analogo principio era già contenuto nel comma 6 dell'articolo 2 del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11, successivamente abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27), impone, negli uffici giudiziari che hanno la disponibilità del relativo servizio, il deposito telematico di tutti gli atti processuali e dei documenti nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; al contempo, impone altresì -come logica conseguenza- l'assoluzione con sistemi telematici di pagamento degli obblighi di versamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria di cui al testo unico sulle spese di giustizia dovuti nei procedimenti iscritti a ruolo con modalità telematica; ciò onde evitare, per quanto possibile, l'accesso agli uffici giudiziari per provvedere al deposito cartaceo del contrassegno telematico (c.d. marca da bollo) che attesta il pagamento del contributo unificato.

Tale disposizione, in virtù di quanto previsto dal decreto legge recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" continuerà ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022 (art. 16. D.L. 30/12/2021, n. 228 pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2021, n. 309, in vigore dal 31 dicembre 2021).

Alla luce di quanto esposto, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, deve considerarsi conforme alla normativa vigente, che sancisce quale modalità ordinaria di pagamento del contributo unificato nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione quella assolta tramite i sistemi telematici di pagamento, il comportamento delle cancellerie degli uffici giudiziari che non hanno accettato il pagamento del contributo unificato assolto tramite acquisto presso le rivendite autorizzate.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il pagamento del contributo unificato mediante marca da bollo non potrà ritenersi validamente eseguito e dovrà essere regolarizzato attraverso un nuovo pagamento effettuato con le sopra descritte modalità telematiche: in tal caso, tuttavia, l'avvocato che ha effettuato il doppio pagamento (il primo mediante marca da bollo e il secondo con modalità telematiche) può richiedere il **rimborso** delle somme versate nelle modalità non consentite dalla normativa in esame, purché la relativa marca sia stata "bruciata": si evidenzia, infatti, che la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 33 del 2007 consente il rimborso delle somme versate per il pagamento del contributo unificato avvenuto presso le ricevitorie autorizzate, nei casi in cui si sia proceduto al deposito dell'atto introduttivo del giudizio; solo in caso di mancato deposito dell'atto introduttivo del giudizio, "*stante anche l'impossibilità di individuare l'effettivo contribuente, unico soggetto legittimato a chiedere un eventuale rimborso, deve ritenersi preclusa la possibilità di ottenere la restituzione delle somme versate*", come chiarito anche nella circolare di questa Direzione generale diramata a tutti gli uffici giudiziari prot. DAG n. 29718.U dell'11/2/2021.

Quesito di cui al punto b)

Gli uffici giudiziari hanno chiesto di chiarire quali sono i pagamenti telematici che, in base all'art. 221, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, possano essere utilizzati per il versamento del contributo unificato e dell'importo forfettario previsti rispettivamente dagli articoli 9, 13 e 30 del d.P.R. n. 115 del 2002.

È stato chiesto in particolare se siano "*consentite anche modalità di pagamento telematico mediante sistemi bancari e finanziari, che possono risultare documentati mediante ricevute cartacee originali o mediante ricevute informatiche, solitamente recanti il CRO, che ne determina la unicità e riconoscibilità*".

A tale proposito alcuni uffici ritengono, ad esempio, legittimi i pagamenti effettuati con modello F23 mediante il sistema home banking, ma chiedono di verificare se la ricevuta di pagamento possa essere abbinata "*al procedimento al quale si riferisce*", in modo da escludere "*l'eventuale abusivo utilizzo della medesima ricevuta in relazione a più di un procedimento*".

Diversamente, altri uffici ritengono che *“il pagamento telematico, allo stato, può essere eseguito solo: a) attraverso il servizio offerto dal PST, previa autenticazione con smart card o chiavetta; b) attraverso le funzionalità messe a disposizione dai punti di accesso abilitati”*, con la conseguenza che non possa ritenersi valido il pagamento eseguito con F23 *“non presentando le specifiche tecniche di un pagamento telematico, tra le quali un numero identificativo univoco che ne consenta l'annullamento telematico”*

Per rispondere a tali interrogativi, questa Direzione generale, con nota n. prot. DAG 1572.U del 24 gennaio 2022, ha chiesto alla competente Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati di indicare i **“sistemi telematici di pagamento”** cui allude l'art. 221, comma 3, d.l. n.34/2020 - oltre a quelli che transitano sulla piattaforma PagoPA – utilizzabili dall'utenza e che consentano di associare in modo univoco ciascun versamento ad un solo, individuato procedimento.

Nella citata nota è stato chiesto peraltro di precisare se il pagamento del contributo unificato e dell'importo forfettario previsto dall'art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002, effettuato con modello F23, utilizzando il servizio home banking del singolo utente, rientri tra i sistemi telematici di pagamento di cui all'art. 221, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020.

Secondo questa Direzione generale tali modalità di pagamento non rientrerebbero tra le ipotesi contemplate dall'art. 221, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020, in quanto non sarebbe possibile abbinare in alcun modo il versamento effettuato a un unico procedimento.

Inoltre è stato evidenziato che il Portale dei servizi telematici, alla voce “pagamenti”, precisa che:

“Il pagamento telematico può essere eseguito:

- *utilizzando l'apposito servizio a disposizione nella sezione Servizi di questo Portale, previa autenticazione tramite smart card o chiavetta*

- *attraverso funzionalità messe a disposizione da un Punto di Accesso.*

Il versamento può essere eseguito attraverso i seguenti canali:

- *Poste Italiane – utilizzando come strumenti di pagamento Carte di credito Visa o MasterCard, Carta Postepay o addebito su conto corrente postale (BancoPostaOnline o BancoPostaImpresaOnline).*

- *Circuito bancario (banche convenzionate disponibili al link [Elenco Prestatori di Servizio](#)) – utilizzando gli strumenti di pagamento indicati, per ogni operatore finanziario, al link [Elenco Prestatori di Servizio](#). Nel caso di utilizzo dell'addebito su conto corrente, il pagatore deve essere titolare di un conto corrente aperto presso il Prestatore di Servizio selezionato”.*

La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati ha fornito il proprio parere con nota prot. DOG 3030.U del 1° febbraio 2022 chiarendo che *“a norma del combinato disposto dell'art 221, comma 3, D.L. 19 maggio 2020 n.34, che ha come obiettivo quello di evitare l'accesso fisico alle cancellerie, e dell'art. 16 del D.L. 228/2021 il pagamento deve essere eseguito in una modalità che sia telematica per gli uffici giudiziari, quindi con sistemi telematici di pagamento che producano dati lavorabili in modo automatico dai sistemi in uso presso le cancellerie. In tal senso, le uniche forme di pagamento del contributo unificato e dei diritti con sistemi telematici, cui allude l'art 221, comma 3, del D.L. 34/2020, sono quelle eseguite per il tramite tecnico della piattaforma PagoPA (di cui all'art 5 del CAD) e, precisamente:*

- pagamento on-line tramite il Portale dei Servizi Telematici (PST), sia nella sezione ad accesso riservato sia nella sezione pubblica (senza bisogno di eseguire 'login');*

- pagamento on-line presso un Punto di Accesso (PDA);*

- pagamento tramite canali fisici o on-line messi a disposizione dalle banche: sportelli fisici (anche con contanti), strumenti di **home banking per pagoPA, app IO**. In questo caso è necessario solo avere a disposizione il numero univoco di versamento e il QR code corrispondente che vengono generati collegandosi all'area pubblica del PST/ pagamenti pagoPA e selezionando l'opzione ‘paga dopo’”.*

Ciò posto, tenuto conto dei chiarimenti forniti, si invita il Consiglio Nazionale Forense a sensibilizzare gli avvocati, tramite i rispettivi Consigli dell'ordine, all'utilizzo delle sole modalità di pagamento del contributo unificato previste dal citato art. 221, comma 3, del d.l. n. 34 del 2021, in considerazione della vigenza di tale norma fino al 31 dicembre 2022 e dei principi già fissati nella legge delega per la riforma del processo civile (art. 1, comma 17, della legge n. 206 del 26 novembre 2021).

Le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, sono invitate ad assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Roma, 23 febbraio 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mirino

